

LA «LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS»

Il lungo e faticoso «iter» di un Progetto (*)

di LUIGI ROSA

Paolo VI, il 20 novembre 1965, cioè ormai alla vigilia della chiusura del Concilio Vaticano II, in una allocuzione ai membri e ai consultori della Commissione pontificia per la revisione del Codice di Diritto canonico (« Pontificium Consilium Codici Iuris Canonici recognoscendo »), — Commissione (o « Consilium ») istituita da Giovanni XXIII —, aveva ricordato che la Chiesa « è necessariamente visibile, e pertanto deve essere governata da leggi », e che il diritto canonico « ha il suo fondamento nella potestà di giurisdizione che Cristo ha attribuito alla Gerarchia », e aveva dichiarato, — rispondendo ad alcuni i quali affermano « essere i mali, di cui soffre la Chiesa, derivati dal cosiddetto "giurisdismo" » —, che, « come l'anima non può venire separata dal corpo, senza che per il corpo stesso non ne segua la morte, così la Chiesa che prende il nome dalla "carità", non può esistere senza la Chiesa "giuridica" ». Dopo avere infine parlato della necessità di una revisione del Codice di Diritto canonico vigente (revisione che deve adeguare le norme di tale Codice sia alla nuova « mentalità » pastorale propria del Concilio, sia alle nuove necessità del popolo di Dio), aveva accennato chiaramente al problema dell'opportunità di dare una base giuridica unitaria al Codice per la Chiesa latina e a quello per la Chiesa orientale, chiedendosi in particolare « se non fosse conveniente che si redigesse un **Codice Fondamentale comune**, il quale contenesse il diritto "costitutivo" della Chiesa » (1).

1. Le prime vicende della preparazione della « Lex » (1965-1967).

Il 25 novembre 1965, in una riunione plenaria a cui parteciparono 39 Cardinali e due Patriarchi orientali, la **Commissione per la revisione**

(*) Questo articolo fa parte del volume *Problemi e prospettive di Diritto Canonico*, a cura di ERNESTO CAPELLINI, ed. Queriniana, Brescia, in corso di pubblicazione.

(1) Cfr. « *Acta Apostolicae Sedis* », An. et Vol. LVII (1965), pp. 985-989.

del C.I.C. esaminò la questione. Una grande parte dei membri presenti ribadì che una « legittima pluralità disciplinare » esigeva si tenesse fermo al principio, ormai accettato di fatto dalla Sede Apostolica, della doppia codificazione, di una codificazione cioè per la Chiesa latina e di una codificazione per le Chiese orientali. Ventisette Padri (contro 6 di opinione contraria e 8 astenuti) si dissero poi favorevoli alla preparazione di una « *Lex fundamentalis* » comune a tutti i riti, in quanto ritenevano, da un lato, che in tal modo sarebbe risultata più evidente l'unità della Chiesa, e, dall'altro, che tale « Legge fondamentale » avrebbe favorito l'ecumenismo, rendendo noto a tutti quali fossero i capisaldi dell'ordinamento interno dell'unica Chiesa (2).

Tra la fine del 1965 e i primi mesi del 1967, dal Gruppo centrale dei consultori (« *Coetus centralis consultorum* ») della Commissione per la revisione del C.I.C. vennero, l'una dopo l'altra, redatte, esaminate e discusse due « tracce di proposta » (« *adumbratae propositiones* ») di « *Lex Ecclesiae Fundamentalis* » (3).

Per una ulteriore elaborazione della seconda « traccia di proposta », approvata « nella sostanza » dal suddetto Gruppo centrale di consultori nella sessione svoltasi nei giorni 3 e 4 aprile 1967, il nuovo Presidente della Commissione per la revisione del C.I.C., card. Pericle Felici, costituì, il 27 aprile, un Gruppo speciale di consultori (« *Coetus consultorum specialis* »), composto, oltre che da Pastori d'anime, da canonisti e da teologi appartenenti a diversi riti, nazioni e scuole (4).

Il 3 ottobre successivo, durante il primo Sinodo Generale, i Vescovi a grande maggioranza manifestarono il loro desiderio che la « *Lex Ecclesiae Fundamentalis* » venisse senz'altro preparata (5). Il card. Felici chiese ai Padri sinodali che in seno al Sinodo stesso venisse creata una « commissione » per lo studio dei problemi della « Lex »; tale proposta però, « per varie ragioni », non venne accolta (6).

2. Il « *Textus prior* » e il « *Textus emendatus* » trasmessi per un giudizio a tutti i Vescovi del mondo (1969-1971).

Per volontà del Sommo Pontefice, il 24 ottobre 1969 il testo approntato dal « *Coetus specialis* » (esso verrà denominato « *Textus prior* ») fu sottoposto al giudizio dei Cardinali membri della Commissione per la revisione del C.I.C., oltre che all'esame dei consultori della Sacra Con-

(2) « *Communicationes* », (« *Commentarium* » ed. dalla « Pontificia Commissio C.I.C. recognoscendo » - Roma), Vol. III (1971), pp. 54 s.

(3) « *Communicationes* », Vol. I (1969), pp. 114 s.

(4) « *Communicationes* », Vol. III (1971), pp. 55 e 173.

(5) « *Communicationes* », Vol. I (1969), p. 115; cfr. p. 98.

(6) « *Communicationes* », Vol. I (1969), p. 93; Vol. III (1971), pp. 56 e 170.

gregazione per la dottrina della fede e a quello dei membri della Commissione teologica internazionale (7).

Inviarono alla Segreteria della Commissione per la revisione del C.I.C. il loro parere sullo « schema » 34 Cardinali, dei quali 2 risposero: « *placet* » (espressero, cioè, un giudizio favorevole), 30 risposero: « *placet iuxta modum* » (formularono, cioè, un parere favorevole, ma con riserve e proposte di emendamenti) e 2: « *non placet* » (diedero, cioè, un voto negativo). Comunicarono le loro valutazioni 22 dei 30 membri della Commissione teologica internazionale: di essi, 17 proposero degli emendamenti al testo loro presentato, mentre 5 si pronunciarono negativamente. Il gruppo dei consultori della Sacra Congregazione per la dottrina della fede, a sua volta, inviò un memoriale, nel quale si enunciavano « non poche » osservazioni e proposte di emendamenti (8).

Il « *Coetus consultorum specialis* » lavorò assiduamente alla correzione del « *Textus prior* », tenendo scrupolosamente conto di tutte le osservazioni e di tutti gli emendamenti proposti dai Cardinali e dagli esperti: osservazioni ed emendamenti che vennero discussi in due successive sessioni plenarie del « *Coetus* » medesimo (una prima, che durò dal 19 al 23 maggio, e una seconda, che durò dal 20 al 25 luglio 1970) (9).

Il nuovo schema che ne risultò (denominato ufficialmente « *Textus emendatus* »), venne trasmesso, per ordine del Papa, a tutti i Vescovi della Chiesa, accompagnato da una lettera del card. Felici, datata 10 febbraio 1971 (10). Nel fascicolo inviato all'Episcopato il « *Textus emendatus* » era stampato con a fronte il « *Textus prior* ». Lo stesso fascicolo conteneva inoltre le « *Relationes explicativae* » riguardanti ciascuno dei due testi (11).

Ciascun Vescovo era invitato a pronunciarsi per iscritto entro il 1° settembre dello stesso anno, rispondendo a due precise domande: 1) se giudicava opportuno che si formulasse, per tutta la Chiesa cattolica, una « *Lex fundamentalis* », la quale costituisse come il fondamento teologico e giuridico della futura legislazione della Chiesa; 2) in caso di risposta affermativa alla prima domanda, se approvava lo schema di « *Lex fundamentalis* » nel testo sottoposto al suo esame, oppure se aveva qualche osservazione da fare al testo medesimo.

La lettera del card. Felici sottolineava come il testo inviato ai Vescovi fosse ancora a uno stadio non avanzato di elaborazione, e soggiungeva che ai singoli

(7) « *Communicationes* », Vol. I (1969), pp. 119 s.; Vol. III (1971), pp. 57 e 174.

(8) « *Communicationes* », Vol. III (1971), p. 174.

(9) « *Communicationes* », Vol. III (1971), pp. 57-69 (nelle pagine da 59 a 69 si trovano riassunte le « *animadversiones* » dei Cardinali e degli esperti), e pp. 174 s.

(10) « *Communicationes* », Vol. III (1971), pp. 45 s. Il 9 marzo successivo lo Schema fu comunicato anche all'Unione dei Superiori Generali (cfr. *ibidem*).

(11) « *Communicationes* », Vol. III (1971), p. 58. La « *Relatio* » al « *Textus prior* » è stata pubblicata in « *Communicationes* », Vol. II (1970), pp. 82-89; quella al « *Textus emendatus* », nello stesso bollettino, Vol. III (1971), pp. 50-69. Ambedue le « *Relationes* » sono firmate da W. ONCLIN, *Relator*.

Pastori era consentito, qualora lo avessero ritenuto opportuno, di sollecitare un parere da persone di loro fiducia. Ai Vescovi si diceva ancora che essi potevano o dare una risposta diretta e personale, oppure associarsi nella risposta agli altri membri dei Sinodi Patriarcali o delle Conferenze Episcopali a cui appartenevano.

Il 3 novembre 1971 il card. Felici, in una « comunicazione » al secondo Sinodo Generale ordinario dei Vescovi, annunciava che alla data del 28 ottobre soltanto 1.313 Presuli (cioè, poco più della metà) avevano inviato alla Segreteria della Commissione per la revisione del C.I.C. le risposte ai quesiti loro rivolti. Egli precisava che al primo quesito, concernente l'opportunità o meno di una « legge fondamentale » per tutta la Chiesa cattolica, 593 Vescovi avevano risposto: « placet », 462 avevano risposto: « placet iuxta modum », e 251 avevano risposto: « non placet »; e che al secondo, riguardante il testo sottoposto al loro esame, le risposte dei Vescovi erano state: 61 « placet »; 798 « placet iuxta modum »; e 422 « non placet » (12).

3. I lavori del « Coetus specialis » dopo la consultazione dei Vescovi del 1971 (1972-1977).

Il « Coetus consultorum specialis », dal 20 al 23 novembre 1972, tenne una sessione avente lo scopo (13): 1° di studiare e valutare i pareri e le proposte dei Vescovi « circa la natura, il fine, il contenuto, la struttura interna, il titolo e lo stile della Legge fondamentale della Chiesa », partendo da una « relazione di sintesi » preparata in precedenza da un gruppo ristretto di consultori (14); 2° di definire, nella linea delle autorevoli indicazioni date dall'Episcopato, alcuni chiari principii, i quali costituissero una direttiva rigida per la redazione di un nuovo schema.

Al termine dei lavori (15) il Cardinale Presidente disse che avrebbe riferito al Sommo Pontefice sulle conclusioni raggiunte, e soggiunse che l'attività del « Coetus » sarebbe poi proseguita secondo le direttive che lo stesso Sommo Pontefice avrebbe date (16).

Nei mesi successivi un gruppo ristretto di lavoro stese una « traccia di schema » sulla base di alcuni « principii-guida » ricavati dall'esame dei pareri dell'Episcopato e in concreto determinati dal « Coetus specialis » nella sessione del novembre 1972 (17). I suddetti « principii-guida » o « criteri fondamentali » vennero ufficialmente esposti dal card.

(12) « Communicationes », Vol. III (1971), p. 177.

(13) « Communicationes », Vol. V (1973), pp. 196 s.

(14) V. la « *Relatio contrahens generales animadversiones ad Schema Legis Ecclesiae fundamentalis ab Episcopis propositas* », in « Communicationes », Vol. IV (1972), pp. 122-160.

(15) Il resoconto dei lavori della sessione del « Coetus specialis » del novembre 1972 è stato pubblicato in « Communicationes », Vol. V (1973), pp. 196-216.

(16) *Ibidem*, p. 216.

(17) « Communicationes », Vol. VI (1974), p. 61.

Felici al « Coetus specialis » nella sessione plenaria dello stesso, che ebbe luogo tra il 17 e il 22 dicembre 1973 (18): sessione, nella quale vennero studiati e discussi il « Prooemium » (o introduzione dottrinale) e i primi 28 canoni (appartenenti alla « pars dispositiva ») della nuova « traccia » di « Lex fundamentalis » (19).

Nel frattempo Paolo VI, tenendo conto dei suggerimenti dei Vescovi e insieme di una proposta avanzata dal « Coetus specialis » nella sessione del novembre 1972 (20), decise di trasformare tale gruppo in un « Coetus mixtus », costituito anche da consultori della Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale (C.I.C.O.) (21). Vennero chiamati a far parte del « Coetus mixtus » due studiosi laici: l'italiano prof. Pio Ciprotti e lo spagnolo prof. Pedro Lombardía (22).

Nella prima sessione plenaria del « Coetus mixtus », che si svolse tra il 23 e il 26 aprile 1974, vennero riesaminati e in parte approvati alcuni dei 28 canoni già discussi nella sessione del dicembre 1973, e inoltre vennero discussi e in parte approvati i canoni dal 29 al 36 (23).

Altre sessioni si sono susseguite fino a oggi; del loro svolgimento però non sono ancora state pubblicate notizie ufficiali (24).

4. Le polemiche seguite alla pubblicazione « abusiva » del « Textus prior » (1970) e del « Textus emendatus » (1971).

E' noto che gli atti e i documenti della Commissione pontificia per la revisione del C.I.C. fino al 1969 non venivano resi di pubblica ragione. Dal 1969, a cura della Commissione e con l'approvazione del Sommo Pontefice, viene pubblicato un bollettino ufficiale di periodicità semestrale, dal titolo « Communicationes », il quale contiene notizie, abbastanza complete, del lavoro svolto dagli esperti e una selezione di documenti (25).

(18) I « principii-guida » o « criteri fondamentali », esposti dal card. Felici al « Coetus specialis » nel dicembre 1973 (cfr. « Communicationes », Vol. VI [1974], pp. 61 s.), vennero enunziati negli stessi termini dal medesimo Presidente della Commissione per la revisione del C.I.C., il 18 ottobre 1974, nella Congregazione XVIII del terzo Sinodo Generale ordinario dei Vescovi (cfr. « Communicationes », Vol. VI [1974], pp. 154 s.).

(19) « Communicationes », Vol. VI (1974), pp. 63-72.

(20) « Communicationes », Vol. V (1973), p. 205.

(21) « Communicationes », Vol. VI (1974), pp. 59 s.

(22) *Ibidem*, p. 60.

(23) « Communicationes », Vol. VIII (1976), pp. 78-108.

(24) Da autorevoli informazioni private in nostro possesso, risulta che l'esame dell'intero nuovo schema (o « traccia di schema ») sarebbe stato ormai da tempo condotto praticamente a termine.

(25) V. l'annuncio ufficiale della nuova pubblicazione, dato dal card. Felici il 21 ottobre 1969, in occasione della prima Riunione straordinaria del Sinodo dei Vescovi, in « Communicationes », Vol. I (1969), pp. 116 s.

Anche in seguito, tuttavia, i testi degli schemi venivano ancora considerati soltanto come documenti « interni » della Commissione, e quindi come documenti « riservati ».

Nel giugno 1970 lo schema denominato « *Textus prior* » venne, evidentemente per una « indiscrezione », pubblicato in Germania in una sua versione in lingua tedesca (26). Immediatamente dopo, — e cioè nel luglio del medesimo anno —, lo stesso documento venne pubblicato in Italia, oltre che nella versione in lingua italiana, anche nella sua stesura originale in lingua latina (27).

Nel febbraio 1971, come sopra si è detto (28), venne comunicato ufficialmente ai Vescovi di tutto il mondo il c.d. « *Textus emendatus* ». Anche questo testo venne pubblicato, rispettivamente nel marzo e nel maggio dello stesso anno, dalle medesime riviste che avevano riprodotto il « *Textus prior* »: in Italia, nell'originale latino (oltre che in una versione in lingua italiana) (29), e in Germania, ancora soltanto in una versione in lingua tedesca (30).

La pubblicazione dei due schemi diede subito origine ad ampie discussioni, non solo nel mondo dei teologi e dei canonisti, ma altresì in quello, ovviamente meno competente, dei pubblicisti e dei giornalisti. Tali discussioni in molti casi si risolsero in critiche superficiali (31); talvolta esse assunsero un tono malevolo soprattutto nei confronti della Commissione pontificia.

Nella sua « comunicazione » al secondo Sinodo Generale dei Vescovi, del 3 novembre 1971, il card. Felici ebbe a denunciare il fatto che da alcuni si era addirittura tentato di influenzare in senso negativo lo stesso Episcopato e che si era giunti perfino a insinuare che si volesse in pratica « imporre » dall'alto al popolo di Dio la progettata « legge fondamentale »: si era detto che per poter fare ciò la Commissione

(26) Cfr. « Herder-Korrespondenz », 24. Jhg. (Juni 1970), pp. 272-281.

(27) Cfr. « Il Regno », 15 luglio 1970, pp. 284-300.

(28) Cfr. *supra*, paragr. 2.

(29) Cfr. « Il Regno », 15 marzo 1971, pp. 112-129.

(30) Cfr. « Herder-Korrespondenz », 25. Jhg. (Mai 1971), pp. 240-249.

(31) Trattando delle posizioni critiche nei confronti del progetto di « *Lex Ecclesiae Fundamentalis* », espresse, negli anni 1970 e 1971, in « articoli, interviste, tavole rotonde », P. FEDELE (cfr. *Interpretazione teologica del Diritto canonico e Lex Ecclesiae Fundamentalis*), in *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, n. VI della serie *Studia et documenta iuris canonici*, Roma 1974, p. 15) ha fatto osservare che esse riguardavano in particolare il « modo » in cui fino allora si era operato per portare ad esecuzione l'iniziativa. Circa le « voci » che si erano levate contro la « possibilità ed opportunità » della legge, lo studioso ha sottolineato come le « motivazioni » addotte per sostenere tale tesi, fossero « quasi tutte generiche e vaghe ». Il FEDELE, precisando in una nota il suo pensiero, ha aggiunto: « Parlando di motivazioni generiche e vaghe addotte contro la possibilità e la opportunità della L.E.F., mi riferisco non soltanto a vari articoli giornalistici, ad essa contrari, tutti necessariamente superficiali, ma anche ad articoli che hanno qualche pretesa scientifica, come, ad esempio, a quello di G. ALBERIGO, *Fede, istituzione e Lex fundamentalis nella tradizione cristiana*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972, pp. 15 ss.: anche in essi (salvo qualche eccezione) mancano motivazioni tecnico-giuridiche, che pur possono validamente addursi contro l'idea di una *Lex Ecclesiae Fundamentalis* ».

aveva, in particolare, fino allora operato « in modo quasi furtivo, anzi con arti volpine » (« quasi furtive, imo vulpium more ») (32). Il Presidente della Commissione ricordò ai Padri sinodali: 1°) come proprio la forma e il tono, in cui l'Episcopato era stato interpellato su un testo del quale si diceva apertamente che si trovava « ancora in uno stadio di preparazione », dimostrassero la volontà della Santa Sede di tenere in grande conto il giudizio dei Vescovi e quello dei loro esperti; 2°) come attraverso il bollettino « *Communicationes* », a partire dal 1969, fossero state offerte abbondanti informazioni sullo svolgersi sia dei lavori della Commissione sia di quelli del « *Coetus specialis* » di consultori, creato dal Santo Padre per lo studio e l'elaborazione del progetto in questione (33).

Qualunque giudizio si voglia dare della avvenuta pubblicazione « abusiva » dei due testi, si deve in ogni caso riconoscere come il **dibattito** sulla « *Lex Ecclesiae Fundamental* » che ne seguì, sia stato senz'altro di stimolo e per un **ulteriore serio approfondimento** del significato della Legge stessa e per una più esatta messa a fuoco della problematica connessa con i suoi principali contenuti.

5. I contenuti del « *Textus emendatus* ».

Il « *Textus emendatus* » riproduceva, sia pure con parecchie correzioni e modifiche, anche importanti, la sostanza e la lettera del « *Textus prior* ».

a) In un breve « **Proemio** » era contenuta come una « introduzione » alla « *Lex fundamentalis* ». In esso veniva ricordato: 1°) che la Chiesa, istituzione divina, in quanto è voluta da Cristo come comunità spirituale e insieme come società vivente sulla terra, ha bisogno di un proprio ordinamento giuridico; 2°) che alla società ecclesiale è stata affidata da Cristo una missione, e che tale società deve compiere questa missione anche quando, servendosi delle leggi che promulga, provvede sia alla difesa della propria unità, sia allo sviluppo e al rafforzamento di « quelle diversità in materia di disciplina che siano consigliate dalle circostanze dei luoghi e dei tempi ».

b) Il **I Capitolo** trattava della « **Chiesa o Popolo di Dio** », e delineava natura, fine e strutture della società ecclesiale.

Innanzitutto (nei canoni 1 e 2), veniva precisato **che cosa sia la Chiesa universale**, intesa come « **Popolo di Dio** », e si affermava che essa è « una » nella sua divina costituzione, nella fede e nella carità di Cristo, pur nella molteplicità e diversità delle singole Chiese particolari e dei vari raggruppamenti da esse costituiti.

(32) Cfr. « *Communicationes* », Vol. III (1971), p. 176.

(33) Cfr. *ibidem*.

Nel primo Articolo (cann. 3-30) veniva determinato specificamente **chi appartenga al Popolo di Dio**.

Si diceva (cann. 3-9): 1°) che a tutti gli uomini la Chiesa riconosce la dignità propria della persona umana, e insieme i diritti e i doveri che da tale dignità derivano; 2°) che tutti gli uomini sono chiamati alla Chiesa, in quanto tutti sono chiamati alla salvezza; e che essi sono tenuti dalla stessa legge divina ad entrare nella vera Chiesa; 3°) che gli uomini vengono incorporati a Cristo nella Chiesa attraverso il battesimo, e che con il battesimo l'uomo è costituito « persona » nella Chiesa « con tutti i doveri e i diritti dei cristiani ».

Si enunziavano poi (cann. 10-25) in modo particolareggiato i doveri e i diritti fondamentali comuni a tutti i cristiani nella comunità ecclesiale.

Si mettevano infine (cann. 26-30) in evidenza quali siano nella Chiesa le diversità esistenti tra i fedeli in ragione del loro « stato ». Si sottolineava che nella Chiesa, per istituzione divina, vi sono e i « ministri », detti anche « chierici », e gli altri fedeli, i quali sono chiamati anche « laici »; e che in ambedue le categorie ci sono dei fedeli — i « religiosi » —, i quali, per la loro consacrazione a Dio mediante la professione dei consigli evangelici, si trovano in uno « stato » che, pur non avendo un rapporto diretto con la struttura gerarchica della comunità ecclesiale, certamente appartiene alla vita e alla santità della comunità ecclesiale stessa.

Il secondo Articolo (cann. 31-50) trattava della **Gerarchia** istituita da Dio nella Chiesa, cioè di coloro che, per volontà del divino Fondatore, nella Chiesa stessa esercitano il ministero di « pastori »: del Sommo Pontefice e dei Vescovi (Collegio dei Vescovi e singoli Vescovi), e anche dei « presbiteri » e dei « diaconi » che collaborano con loro.

Venivano precisati (cann. 34-36) la natura della piena e suprema potestà del Papa, e insieme il significato dell'assistenza prestata istituzionalmente al Papa, nell'esercizio della sua funzione di governo della Chiesa universale, dai Vescovi (« in primis », dai Cardinali) e, in particolare, dal Sinodo dei Vescovi.

Venivano definite (cann. 37-48) la natura e l'estensione della potestà del Collegio dei Vescovi — sia quando esso risulti convocato dal Papa in Concilio ecumenico, sia quando venga chiamato dal Papa, fuori del Concilio, a una azione collegiale, sia ancora quando, fuori del Concilio, la sua azione congiunta venga approvata o liberamente accettata dal Papa — nella Chiesa universale e dei singoli Vescovi nelle Chiese particolari.

Venivano infine definite (cann. 49-50) le funzioni ministeriali dei « presbiteri », costituiti « operatori dell'Ordine episcopale », e dei « diaconi », aiutanti dei Vescovi e dei presbiteri nell'adempimento dell'ufficio loro affidato.

c) Il **II Capitolo** trattava degli «uffici della Chiesa» secondo l'ordine della trattazione seguito dal Concilio Vaticano II nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa («Lumen Gentium»), nei Decreti sull'ufficio pastorale dei Vescovi («Christus Dominus») e sul ministero e vita sacerdotale («Presbyterorum Ordinis») e in altri documenti.

Dapprima (cann. 51-53) si enunziavano alcuni principii generali riguardanti tali uffici e si affermava la **preminenza dell'ufficio di «santificare»**, al quale tutti gli altri sono da considerarsi ordinati.

Venivano poi presi in considerazione i «singoli uffici».

Nel primo Articolo (cann. 54-62) si descriveva l'«**ufficio di insegnare**», derivante dal fatto che alla Chiesa stessa Cristo ha affidato il deposito della fede; quindi si diceva: — che la Chiesa ha il dovere e il diritto di «predicare il Vangelo a tutte le genti»; — che il popolo di Dio partecipa anche dell'ufficio profetico di Cristo, diffondendo una viva testimonianza di Lui, e che, nella sua universalità, esso non può sbagliare nel credere; — che il Papa è infallibile nel suo magistero, quando proclama con un atto di «definizione» una dottrina circa la fede e i costumi, e che lo stesso deve dirsi dei Vescovi radunati in Concilio ecumenico o dispersi per il mondo, ma uniti nel vincolo della comunione tra loro e con il successore di Pietro; — che l'ufficio dell'annuncio del Vangelo di Dio è affidato innanzitutto al corpo dei Vescovi, e in modo speciale al Sommo Pontefice, e poi ai singoli Vescovi, i quali si giovano normalmente della cooperazione dei presbiteri e dei diaconi, e possono servirsi anche di religiosi e laici, idonei, di entrambi i sessi.

Il secondo Articolo (cann. 63-74) si occupava dell'«**ufficio di santificare**», soprattutto attraverso l'amministrazione dei sacramenti. In esso: 1°) si stabilivano alcuni principii fondamentali riguardanti i singoli sacramenti: venivano determinati la loro natura e il loro valore, e si designavano le persone di coloro che hanno il potere di amministrarli; 2°) si affermava che la Chiesa esercita l'ufficio di santificazione anche con altri mezzi diversi dai sacramenti (la preghiera, soprattutto quella comune; e il vero e autentico culto della beata sempre Vergine Maria e dei Santi).

Il terzo Articolo (cann. 75-83) sviluppava infine la materia concernente l'«**ufficio di governare i membri della Chiesa**». In tale articolo venivano precisati i concetti di «governo spirituale» dei fedeli e di «potestà di governare» nella Chiesa (potestà legislativa, potestà giudiziaria e potestà esecutiva), e veniva indicato quali siano i titolari dell'esercizio di tale potestà nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari; si sottolineava infine il diritto dei singoli fedeli nella Chiesa a ricorrere, nelle cause contenziose e penali, a tutti i gradi della giurisdizione.

d) Il **III Capitolo** (cann. 84-95) trattava della **Chiesa nei suoi rapporti**

con la società umana (« De Ecclesia et hominum consortione »).

In esso: 1°) si partiva dalla constatazione che la Chiesa di Cristo, in quanto società ordinata, benché avente essenzialmente finalità soprannaturali, esistendo e operando su questa terra ed essendo formata da uomini, ha necessari rapporti con le società umane che perseguono fini temporali, con le quali condivide la sorte terrena; 2°) venivano riaffermati il principio dell'autonomia propria delle cose temporali e delle società di ordine temporale, e quello secondo il quale, in particolare, Chiesa e società politica sono, l'una nei rapporti con l'altra, ciascuna nel proprio ordine, indipendenti e autonome; 3°) si riconosceva e si rivendicava a tutti gli uomini — sia come singoli, sia associati tra loro — il diritto alla libertà religiosa; 4°) si rivendicavano alla Chiesa, in particolare, la piena libertà — di fronte a qualsiasi potere umano — di annunziare la Parola di Dio in tutti i suoi contenuti dogmatici e morali, servendosi di tutti i mezzi di comunicazione sociale, la piena libertà di autogovernarsi secondo le proprie leggi, e la piena libertà di vivere la propria vita come comunità visibile di persone; 5°) si stabiliva il dovere per la Chiesa di partecipare alle opere e alle attività della società internazionale, solamente però riguardo a quelle questioni che sono attinenti alla sua missione spirituale, soprattutto quando si tratti di favorire nel mondo la pace nello spirito del Vangelo.

6. Le principali obiezioni mosse pubblicamente ai due schemi della « Lex » resi noti dalla stampa.

Le più importanti obiezioni mosse pubblicamente ai progetti di « Lex Ecclesiae Fundamental » tra la fine del 1970 e i primi mesi del 1972 riguardavano la legittimità e l'opportunità dell'emanazione di una tale legge (34).

Esse possono considerarsi abbastanza esaurientemente sintetizzate e catalogate nei seguenti enunciati:

a) « La costituzione essenziale della Chiesa la si ritrova solo nel

(34) Nel presente scritto non abbiamo ritenuto opportuno fermare l'attenzione sulle pubbliche critiche rivolte, da un punto di vista strettamente teologico o da un punto di vista tecnico-giuridico, agli schemi resi noti dalla stampa, in quanto di tali critiche dovremo occuparci quando esporremo le « osservazioni » fatte dall'Episcopato al « Textus emendatus » trasmessogli dalla Santa Sede nel 1971. Per indicazioni bibliografiche sui diversi interventi sul tema, comparsi negli anni 1970-1972, si vedano, ad esempio: J. BEYER, *De Legis Ecclesiae Fundamental redactione, natura et crisi*, in « Periodica de re morali canonica liturgica », t. LXI, 1972, pp. 525 ss. (passim); R. SOBANSKI, *La « Loi fondamentale » de l'Eglise. Quelques réflexions*, in « Nouvelle Revue Théologique », t. XCIV, 1972, pp. 267 s.; REDACCIÓN IUS CANONICUM, *El Proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico*, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1971; *Lex Fundamental Ecclesiae. Atti della Tavola rotonda: Macerata, 12-13 ottobre 1971*, Milano 1973; *Lex Ecclesiae Fundamental*, nella serie *Studia et documenta iuris canonici*, Vol. VI, Roma 1974.

Vangelo e, dal punto di vista teologico, la Chiesa non ha potere costituente: essa riceve da Cristo la sua costituzione perché la conservi e la trasmetta fedelmente, interpretandola con comprensione sempre maggiore in forza dell'assistenza dello Spirito Santo ».

b) « Se la Chiesa ha fatto a meno finora di una "lex fundamentalis", e, d'altra parte, solo ora si pensa a un progetto del genere, è lecito chiedersi se qualche ragione prima non avvertita ne abbia suggerito l'opportunità o la necessità. Inoltre, un pericolo sembra evidente in tale progetto: data l'autorità di cui godrebbe, la "lex fundamentalis" verrebbe praticamente a sostituire, presso molti, le fonti a cui essa attinge, il cui contenuto essa non può presentare senza impoverirle ».

c) « Un diritto canonico che pretende di essere più sensibile alla teologia e più adeguato alle strutture intime della comunità ecclesiale, diventa più idoneo a svolgere un ruolo egemonico pari e forse maggiore di quello che ha esercitato in passato nella Chiesa. Altro è riconoscere la funzione che il diritto canonico ha sempre svolto, accompagnando la vita della Chiesa, e altro è pretendere di esprimere in un testo giuridico la densità del mistero della Chiesa, l'immagine globale del suo essere, la norma ultima della sua esistenza. Rispetto al diritto canonico ordinario una "lex fundamentalis" non è uno sviluppo normale ma un salto qualitativo ».

d) « La progettata "lex fundamentalis" andrebbe sostituita con una dichiarazione sui principii basilari della legge canonica, divisa in due parti: una prima, intesa come propedeutica teologico-pastorale sull'uso della legge nella Chiesa, ed una seconda, la quale tocchi questioni particolarmente importanti con valore indicativo per l'orientamento e la "mens" della nuova legislazione ».

e) « La Chiesa sta vivendo un momento di transizione, di movimento, di riforma e di ricerca: se in questa situazione si avesse entro un breve spazio di tempo una legge costituzionale, tale legge non potrebbe avere che una funzione repressiva della dinamica che anima la comunità ecclesiale ».

f) « Un documento giuridico o canonico, una legge fondamentale non deve pretendere di formulare dei principii teologici, ma dovrebbe limitarsi a formulare le regole fondamentali dell'organizzazione della collegialità dell'Episcopato universale, dell'organizzazione della Curia romana, dei rapporti tra il Papa, la Curia e i Vescovi, ecc. » (35).

(35) Cfr. P. GISMONDI, *Il Diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Milano 1973 (rist.), pp. 55 s., da cui abbiamo ripreso, integrandoli, gli « enunciati » da noi trascritti nel testo. Il prof. GISMONDI ha formulato tali enunciati, desumendoli dagli interventi di diversi autori.

7. Le osservazioni (« animadversiones ») dell'Episcopato a riguardo del « *Textus emendatus* ».

I Vescovi, interpellati nel 1971 dal Presidente della Commissione pontificia per la revisione del C.I.C., risposero con una serie di importanti osservazioni, soprattutto di carattere generale, le quali spesso mettevano in discussione il testo dello Schema di « *Lex Ecclesiae Fundamental* » loro trasmesso, sia nella sua impostazione di fondo sia nella sua formulazione.

Una esposizione dettagliata e diligente delle opinioni espresse dall'Episcopato, — opinioni certamente tra loro « diverse » e non di rado, almeno su certi problemi, addirittura « tra loro contrarie » —, venne fatta nella « *relazione di sintesi* » presentata al « *Coetus consultorum specialis* » nel corso del 1972 (36): relazione, che, come si è detto, venne discussa nel novembre di quell'anno dal medesimo « *Coetus specialis* » (37).

Questo, in compendio, era il contenuto della relazione:

A) A riguardo della « *natura* », dello « *scopo* » e dei « *contenuti* » della L.E.F., tra i Vescovi emergevano tre opinioni: secondo alcuni, la L.E.F. avrebbe dovuto contenere quei principii teologici dai quali tutte le leggi canoniche traggono la loro origine, o, se si vuole, tutte le norme giuridiche fondamentali e insieme i principii teologici sui quali esse si basano; secondo altri, la L.E.F. avrebbe dovuto avere due parti: una prima, avente il carattere di un'ampia introduzione teologica, nella quale venisse esposta la dottrina sulla natura della Chiesa e sulla funzione del diritto nella Chiesa stessa, e una seconda, avente il carattere di esposizione genuinamente giuridica delle leggi fondamentali che vigono nella società ecclesiale; secondo altri, infine, la L.E.F. avrebbe dovuto avere la natura di un « *corpus* » di norme genuinamente giuridiche, il quale contenesse il diritto fondamentale o costituzionale della Chiesa.

B) Circa il « *titolo* » da dare al documento progettato, — il problema era strettamente connesso con quello della natura e delle finalità del documento medesimo —, la maggioranza dei Vescovi si esprimeva a favore del titolo ufficialmente proposto dalla Commissione per la revisione del C.I.C. (« *Lex Ecclesiae Fundamental* »); alcuni invece suggerivano di evitare tale formulazione, sottolineando che Cristo è il fondamento della Chiesa e lo stesso fine della legge; altri poi dicevano di ritenere importante che si mettesse in evidenza come il documento non rappresentasse se non una « *summa* » dei principii teologici e giuridici che sono alla base della legislazione ordinaria della Chiesa (esem-

(36) Cfr. « *Communicationes* », Vol. IV (1972), pp. 122-160.

(37) Cfr. « *Communicationes* », Vol. V (1973), pp. 196-216.

pi di proposte in questo senso: «*Declaratio generalis de Ecclesiae natura, constitutione atque missione*»; «*Fundamentum theologicum et iuridicum omnium legum Ecclesiae*»; «*Principia fundamentalia de Ecclesiae vita et ordine*»; altri infine, preoccupati di indicare che il documento dovesse essere un «*corpus legum*», consigliavano, ad esempio, di denominare il documento stesso: «*Normae generales de Ecclesiae structura et muneribus*»; «*Principia theologico-canonica Ecclesiae*»; «*Ius constitutivum Ecclesiae catholicae*»; «*Lex generalis*» o «*Codex communis Ecclesiae*».

C) Quanto al «**valore**» da attribuire alla L.E.F., o, in altre parole, quanto alla «**gerarchia**» delle norme all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa, secondo molti Vescovi detta «*Lex*» avrebbe dovuto venire proposta come «*norma giuridica suprema*», cioè come legge «*superiore a tutte le altre leggi*» e dotata di una stabilità maggiore rispetto ad esse, e insieme come norma alla quale tutte le altre norme canoniche vanno subordinate: un tale rapporto tra la L.E.F. e le altre leggi ecclesiastiche avrebbe assicurato al diritto nella società ecclesiale maggiore «*certezza*» per ciò che concerne sia la tutela dei «*diritti*» dei fedeli, sia lo stesso svolgersi della vita delle Chiese particolari.

D) Non pochi Vescovi sollevavano **obiezioni** nei confronti della L.E.F., **richiamandosi agli insegnamenti del Concilio Vaticano II**. In generale, da qualcuno di essi si faceva osservare come una simile legge, con la «*rigidità delle sue formule tecnico-giuridiche*», contraddicesse a ciò che è affermato dal Concilio circa l'«*indole dinamica*» della Chiesa, la quale, mentre è «*peregrinante*», a detta del «*Decreto sull'Ecumenismo*» (cfr. n. 6) «*è chiamata da Cristo a una perenne riforma di cui, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno*»; da qualche altro veniva fatto notare come lo schema proposto non sembrasse esprimere adeguatamente l'evoluzione e il progresso della teologia verificatisi nel Concilio.

Più specificatamente, molte osservazioni dei Vescovi facevano riferimento al «**principio della collegialità**»: si diceva da alcuni che lo schema proposto non teneva sufficientemente conto di quel principio, e da altri che lo schema non determinava sufficientemente in che modo e per quali vie la «*collegialità*» dovesse venire esercitata.

Da alcuni membri dell'Episcopato si aggiungeva non essere secondo lo spirito del Concilio che si trattasse, nella Legge progettata, in primo luogo del Romano Pontefice e poi del Collegio dei Vescovi; da altri, non essere secondo lo spirito del Concilio che si trattasse troppo ampiamente della «*Gerarchia*», e non abbastanza invece del «*Popolo*», e soprattutto dei «*laici*» (in particolare, per quanto riguarda i rapporti di questi ultimi coi presbiteri e coi religiosi).

E) Per ciò che riguardava la « **materia** » della L.E.F., in generale, i singoli Vescovi (o le singole Conferenze episcopali) esprimevano opinioni che erano coerenti con il modo in cui concepivano natura e finalità della « **Lex** » progettata. Coloro, soprattutto, che ritenevano che la « **Lex** » dovesse contenere esclusivamente « **norme giuridiche** » (cioè quelle norme fondamentali che determinano la struttura, i principii generali, o comuni, da cui viene regolata la vita della Chiesa, e anche i principali diritti e doveri dei fedeli), in maggioranza sostenevano che la L.E.F. doveva essere una vera legge, e non una riformulazione ordinata, più o meno ingegnosa, di alcuni principii della teologia sulla Chiesa.

Quanto alle « **materie particolari** » trattate nello Schema veniva osservato: 1) da alcuni, che non si erano tenute presenti in modo sufficientemente attento le esigenze delle Chiese orientali; 2) da altri, che si erano trascurati certi aspetti del problema dell'ecumenismo; 3) da altri ancora, che non si era tenuto conto abbastanza del « **principio di sussidiarietà** », il quale avrebbe richiesto l'affermazione sia di una maggiore autonomia delle Chiese particolari e regionali, sia di una più decisa « **decentralizzazione** »; o che non si era dato un sufficiente spazio all'idea di « **servizio** », mentre si parlava troppo di « **poteri** » e di « **diritto** »; 4) da non pochi, infine, che le norme riguardanti i diritti fondamentali dei fedeli cristiani apparivano formulate o in maniera incompleta o in una visione troppo individualistica.

F) Circa lo « **stile** » o « **forma letteraria** » del documento, mentre alcuni Vescovi, i quali preferivano l'uso di un linguaggio teologico, insistevano perché si facesse un maggiore ricorso a testi della S. Scrittura e a brani desunti dai documenti del Concilio Vaticano II, da parte dei molti che si dicevano a favore di una formulazione della Legge che fosse in termini essenzialmente giuridici, si sosteneva la necessità che nella ulteriore elaborazione del testo si evitassero sia il ricorso a locuzioni parenetiche o bibliche, sia la citazione di proposizioni contenute nelle costituzioni e nei decreti conciliari (tanto più che si doveva tenere conto del fatto che i Padri conciliari di proposito non avevano usato un linguaggio giuridico).

G) Alcune osservazioni venivano fatte dai Vescovi a riguardo della struttura e della divisione interna della « **Lex** » progettata, e altre finalmente venivano fatte a riguardo del metodo che la Commissione avrebbe dovuto adottare nei suoi successivi lavori.

8. I « criteri fondamentali » seguiti, prima dal « Coetus consultorum specialis », e poi dal « Coetus mixtus », nella elaborazione della « traccia di schema » che ancora oggi è allo studio.

Si è detto sopra (38) che dall'esame dei pareri dell'Episcopato vennero ricavati, ad opera del « Coetus consultorum specialis », alcuni « principi-guida » o « criteri fondamentali », i quali dovevano costituire una direttiva rigida per la elaborazione di un nuovo « progetto » di « Lex fundamentalis ».

Il documento ufficiale, che raccoglieva tali principii o criteri, così riassume le autorevoli indicazioni date dai Pastori della Chiesa universale (39):

« 1. A riguardo della natura e del fine della L.E.F., appare chiaro che la grande maggioranza dei Vescovi desidera una **legge avente carattere giuridico-costituzionale**, nella quale cioè vengano formulate, nei termini tecnicamente più appropriati, le norme canoniche fondamentali o costituzionali di tutta la Chiesa cattolica. In questo senso, la L.E.F., benché si fondi sull'insegnamento perenne del Magistero, e in particolare sull'insegnamento del Concilio Vaticano II, nella sua parte espositiva non deve contenere dichiarazioni di ordine dottrinale, a meno che ciò in qualche caso si riveli necessario o molto opportuno ai fini della certezza del diritto. Alla parte dispositiva si premetterà una breve introduzione, nella quale è necessario vengano messe in evidenza: a) la necessità e la funzione del diritto nella Chiesa, con il presupposto che la natura della Chiesa stessa è anche istituzionale; b) la natura e le finalità della L.E.F. in relazione con tutte le altre leggi vigenti nella Chiesa.

« 2. Per quanto si riferisce alla forza e al valore della L.E.F., la grande maggioranza dei Vescovi ha sottolineato l'esigenza che: a) tale "Lex", in quanto avente carattere di legge costituzionale, o fondamentale, venga dichiarata **superiore alle altre leggi positive della Chiesa** (cioè alle leggi ordinarie), a quelle universali come a quelle particolari, le quali pertanto non possono essere in contrasto con la stessa L.E.F., e devono in ogni caso venir interpretate in conformità con quest'ultima; b) la L.E.F. abbia, al massimo grado, il carattere della **stabilità**, benché ciò non significhi affatto che essa non possa venire riformata o emendata, con procedura da stabilirsi, dalla Suprema Autorità.

(38) Cfr. *supra*, paragr. 3.

(39) Sopra si è già accennato (cfr. paragr. 3) che il documento venne letto dal card. Felici davanti al « Coetus consultorum specialis » in apertura della sessione plenaria dello stesso che si svolse nel dicembre 1973. Come abbiamo ripetutamente fatto in altre parti del presente studio, diamo qui una nostra versione italiana del testo originale latino, pubblicato due volte nel bollettino « *Communicationes* » (cfr. Vol. VI [1974], pp. 61 s. e pp. 154 s.).

« 3. In riferimento al **titolo della L.E.F.**, la grande maggioranza dei Vescovi non fa nessuna osservazione; essa si mostra anzi favorevole al mantenimento del titolo attuale. D'altra parte, dall'insieme delle osservazioni dei Vescovi risulta chiaramente che il titolo della "Lex" in questione, qualunque esso possa essere, deve indicare che essa: a) è una vera e propria legge positiva e non una mera dichiarazione di principii; b) non è una legge ordinaria qualsiasi, ma è una legge di carattere fondamentale o costituzionale; c) non riguarda soltanto la Chiesa cattolica latina, ma riguarda l'intera Chiesa cattolica. Quanto allo **stile e alla forma letteraria** della "Lex Fundamental^{is}", i Vescovi, nelle loro osservazioni, dicono espressamente che essa deve venire redatta secondo il metodo e con la terminologia propri del diritto: la qual cosa oltre tutto gioverà a mettere in evidenza e le intime motivazioni e la finalità pastorale della L.E.F. medesima.

« 4. Nella L.E.F. devono venire precisati con chiarezza: a) i **diritti e i doveri fondamentali di tutti i cristiani**: è necessario che alla dichiarazione dei diritti si accompagni una tutela adeguata dei diritti stessi; b) le **funzioni e gli organi costituzionali** che esercitano l'autorità nella Chiesa, sia nell'ambito universale di questa, sia nell'ambito delle Chiese particolari o dei raggruppamenti di Chiese particolari. In tutta la presente materia devono venir applicati, tra gli altri principii, quelli della "distinzione delle funzioni", della "sussidiarietà" e della "collegialità".

« 5. Una L.E.F. così intesa, lungi dal costituire un ostacolo per l'ecumenismo, viene a rappresentare piuttosto un **fatto che promuove l'ecumenismo** stesso, in quanto non contiene dichiarazioni dottrinali, ma si preoccupa invece di mettere in chiara evidenza la struttura giuridica fondamentale della Chiesa cattolica; per di più la L.E.F. potrà riuscire anche di aiuto per la rimozione di certe difficoltà, se nelle sue norme verranno riconosciute le **legittime autonomie** che esistono in seno alla Chiesa universale ».

9. Ciò che ufficialmente si conosce del nuovo testo del progetto di « Lex Ecclesiae Fundamental^{is} ».

Non è stata finora resa nota la « **traccia di schema** » (« schema adumbratum ») di L.E.F., preparata tra il 1972 e il 1973, che è stata studiata, prima dal « Coetus consultorum specialis », e successivamente dal « Coetus mixtus » (40). Si conoscono soltanto il resoconto ufficiale dei lavori del « Coetus specialis » nella sessione del dicembre 1973 e il resoconto ufficiale dei lavori del « Coetus mixtus » nella sua prima ses-

(40) Cfr. *supra*, paragr. 3.

sione (23-26 aprile 1974) (41).

La « traccia di schema » constava di due parti: 1) di una « introduzione dottrinale » (o « Prooemium »), nella quale erano contenute una trattazione teologica relativamente ampia riguardante la natura della Chiesa e il modo in cui la Chiesa stessa è strutturata, e una trattazione, la quale, partendo dal fatto che la Chiesa, per volontà di Cristo, è anche una società visibile, chiariva come in essa sia necessario il « diritto » e come appaia oggi massimamente conveniente la formulazione di una « Lex fundamentalis »; 2) di una « parte dispositiva ».

Il « Coetus specialis », nella sessione del dicembre 1973, concludeva la sua discussione sul progetto di « introduzione dottrinale », — discussione, nella quale erano state avanzate serie proposte di modifiche radicali —, con una votazione in cui giudicava a grande maggioranza (con 15 « placet », contro 6 « non placet ») opportuno che la trattazione teologica, nel testo sottoposto al suo esame, venisse ridotta a una forma più breve e che in tale trattazione si mettesse maggiormente in evidenza, come punto centrale del discorso, la « funzione del diritto » nella Chiesa (42).

Un passo del progetto di « Prooemium » in questione era particolarmente significativo (anche se, a nostro avviso, bisognoso di notevoli ritocchi sia nella sua formulazione latina, sia per quanto concerne l'uso dei termini giuridici e lo stesso stile). Esso, trattando specificamente della natura e della portata della L.E.F., diceva: « La comunione esistente tra le diverse Chiese in seno all'intera Chiesa cattolica richiede delle norme, cioè dei canoni fondamentali, comuni alle Chiese particolari [o locali] e ai raggruppamenti dalle stesse formati: norme, o canoni, attraverso i quali l'unità di tutta la Chiesa cattolica può venire conservata e rafforzata. Con questi canoni, i quali costituiscono veramente un "diritto" della Chiesa che sta al di sopra della diversità dei riti, viene insieme manifestato di quale autonomia godano in concreto, nel definire le norme della loro disciplina interna, le Chiese dei diversi riti [nel testo latino: "*peculiares*"], o i gruppi, tra loro distinti e insieme tra loro uguali, formati dalle Chiese particolari.

« Questa legge canonica fondamentale di tutta la Chiesa cattolica non contiene però tutte le norme comuni alle diverse Chiese, ma enunzia soltanto le principali norme canoniche, che non di rado sono fondate sulla stessa legge divina: enunzia, in particolare, quelle norme che si riferiscono alla struttura della Chiesa, cioè sia le norme che riguardano i doveri e i diritti fondamentali dei fedeli cristiani, sia quelle che definiscono le funzioni dei pastori in ordine allo svolgimento della missione della Chiesa. Tali norme tuttavia, benché siano superiori alle altre norme canoniche, possono venir determinate con maggior precisione sia da leggi promulgate per tutta la Chiesa, sia da leggi legittimamente approvate ed emanate in seno alle singole Chiese dei diversi riti ["*peculiares*"] o alle Chiese particolari ["*particulares*"].

« La Chiesa, che è pellegrina sulla terra, e che insieme è partecipe della

(41) Cfr. « *Communicationes* », nei luoghi già citati sopra, nelle note 19 e 23.

(42) Cfr. « *Communicationes* », Vol. VI (1974), p. 71.

condizione umana, deve provvedere in continuazione al proprio rinnovamento, e pertanto, mentre conserva sempre integra la costituzione che le è stata data da Dio, è cosciente che i canoni fondamentali sono suscettibili di revisione. Le norme che derivano dalla legge divina, quando si sia raggiunta una conoscenza più perfetta dell'ordinamento voluto da Dio, possono venire rese più conformi a tale ordinamento; le norme invece che sono puramente di diritto ecclesiastico, possono venire mutate, quando lo consiglino la necessità o l'utilità della Chiesa. La Legge fondamentale della Chiesa, poi, perché ne sia garantita la necessaria stabilità, si deve ritenere non possa considerarsi modificata, se non quando ciò sia stato dichiarato con atto formale dalla suprema autorità della Chiesa » (43).

Per quanto riguarda la « parte dispositiva » della « traccia di schema », va ricordato che il « Coetus parvus » dei consultori l'aveva redatta nel pieno rispetto delle indicazioni date dai Vescovi, e, a ogni modo, seguendo fedelmente la linea indicata dai « principii » o « criteri fondamentali », di cui sopra si è detto (44).

I canoni che fin qui è stato possibile leggere nella loro nuova formulazione, sono in tutto una quindicina tra i primi trentasei, e si trovano riprodotti nel resoconto dei lavori della prima sessione del « Coetus mixtus » (aprile 1974) (45). Se confrontati con quelli corrispondenti del c.d. « Textus emendatus », essi appaiono redatti con maggiore precisione teologica e in uno stile più rigorosamente giuridico e risultano molto più brevi e concisi.

Come esempio dei cambiamenti operati nei contenuti del « Textus emendatus », può essere utile citare il can. 32 della « traccia di schema ». Esso, nella redazione approvata dal « Coetus mixtus » nel 1974 (46), diceva: « § 1. Nell'esercizio del suo ufficio di Pastore supremo, assistono il Romano Pontefice [“ Romano Pontifici praesto sunt ”] i Vescovi, i quali possono essergli di aiuto in forme svariate; tra queste c'è il Sinodo dei Vescovi, che è l'assemblea [“ coetus ”] nella quale i Vescovi, scelti dalle diverse regioni del mondo, si riuniscono ai tempi stabiliti. — § 2. Nell'esercizio del medesimo ufficio, sono inoltre di aiuto al Romano Pontefice i Padri Cardinali, e parimenti altre persone, come altresì istituzioni diverse secondo le necessità dei tempi; le quali persone e istituzioni adempiono tutte, *in nome* e con l'autorità dello stesso Romano Pontefice, il compito loro affidato, per il bene di tutte le Chiese, secondo le norme definite dal diritto ».

Il corrispondente can. 36 del « Textus emendatus » recitava invece: « § 1. Nell'esercizio del suo ufficio di Pastore supremo, sono vicini al Romano Pontefice [“ Romano Pontifici adsunt ”] i Vescovi, e innanzi tutto i Padri Cardinali, il cui Collegio è come il senato del Sommo Pontefice, e parimenti altre persone, come altresì istituzioni diverse secondo le necessità dei tempi; le quali persone e istituzioni adempiono tutte, con l'autorità dello stesso Romano Pontefice, il

(43) « Communicationes », Vol. VI (1974), p. 64, nota 2.

(44) Cfr. « Communicationes », Vol. VIII (1976), p. 79.

(45) Cfr. « Communicationes », Vol. VIII (1976), pp. 80-108.

(46) « Communicationes », Vol. VIII (1976), pp. 98-100. Del testo del can. 32 si offre qui, come sempre in questo scritto, una nostra traduzione dall'originale latino.

compito loro affidato, per il bene di tutte le Chiese, secondo le norme determinate nei sacri canoni. — § 2. Al Sommo Pontefice, nell'esercizio del medesimo ufficio, è di aiuto, in particolare, il Sinodo dei Vescovi, in rappresentanza di tutto l'Episcopato cattolico, il quale per mezzo di esso esprime adeguatamente la propria sollecitudine per la Chiesa universale ».

10. Conclusione.

In questo momento è difficile prevedere quando il cammino del progetto di « Lex Ecclesiae Fundamentalit » potrà finalmente concludersi.

Da ciò che si è detto nel presente scritto, è facile vedere come gli organi competenti della società ecclesiale si siano fin qui mossi con estrema prudenza nel portare avanti l'importante operazione legislativa.

Nelle nostre note sono state indicate le ragioni che sono state adottate a favore della preparazione e della promulgazione di una legge fondamentale della Chiesa, intesa ovviamente nel senso voluto dal Sommo Pontefice e dai Vescovi (47).

A chi teme che una tale « Lex » possa essere uno strumento che frena il « dinamismo carismatico » in seno al « Popolo di Dio », ha risposto uno studioso laico (da noi già nominato) nei seguenti termini: « Benché sia certo che una buona tutela dei diritti dei fedeli cristiani rappresenta la maniera migliore di facilitare il dinamismo carismatico, senza che ci sia una proliferazione di pronunciamenti ecclesiastici non necessari a riguardo del carattere genuino o falso dei doni dello Spirito Santo, tutto questo sistema giuridico faciliterà ai Pastori l'assolvimento dell'importante compito di valutare i carismi e di scegliere i carismi migliori. Sappiamo, d'altra parte, molto bene che il segno più evidente del carattere genuino di un carisma non è la retorica sul tema del dinamismo ecclesiale, ma sono i frutti di umiltà, lealtà, apostolato e santità, che sono prodotti dalle persone, dai gruppi o dalle istituzioni che affermano di possedere questo o quel carisma » (48).

(47) V., sul tema, oltre che alcune delle opere citate nella nota 34, W. BERTRAMS, *De praemissis et principiis Legis fundamentalis Ecclesiae*, in « Periodica de re morali canonica liturgica », t. LX, 1971, pp. 510-547.

(48) P. LOMBARDÍA, *Carismas e Iglesia institucional*, in *Lex Ecclesiae Fundamentalit*, Roma 1974, cit., p. 112.